

**Ordinanza**  
**sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale**  
**federale, del Tribunale amministrativo federale e del**  
**Tribunale federale dei brevetti**  
**(OPersT)<sup>1</sup>**

del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000<sup>2</sup> sul personale federale,  
*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a.<sup>3</sup> del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
- b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>5</sup> sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 22 novembre 2017<sup>6</sup> sulla protezione dei dati personali del personale federale.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.<sup>8</sup>

RU 2003 3669

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>2</sup> RS 172.220.1

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>5</sup> RS 172.220.111.3

<sup>6</sup> RS 172.220.111.4

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 8 all'O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

**Art. 2<sup>9</sup>**      Politica del personale

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

<sup>2</sup> Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

**Art. 3<sup>10</sup>**      Resoconto

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

**Art. 4**      Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

**Art. 5**      Periodo di prova

<sup>1</sup> Il periodo di prova è di tre mesi.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

<sup>3</sup> Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers<sup>12</sup> si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

**Art. 6<sup>13</sup>**      Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 20 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4397).

<sup>12</sup> RS 172.220.111.3

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

**Art. 7<sup>14</sup>** Valutazione della funzione

<sup>1</sup> Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers<sup>15</sup> e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l'Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

<sup>2</sup> Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

**Art. 8<sup>16</sup>** Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

**Art. 9<sup>17</sup>** Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

**Art. 10** Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>15</sup> RS 172.220.111.3

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

**Art. 11**<sup>18</sup> Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers<sup>19</sup> non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

**Art. 12**<sup>20</sup>**Art. 13** Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

**Art. 13a**<sup>21</sup> Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

<sup>1</sup> In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

<sup>2</sup> Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

<sup>3</sup> Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers<sup>22</sup>.

**Art. 14** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

<sup>2</sup> I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 2011 5243).

<sup>19</sup> RS 172.220.111.3

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4595).

<sup>22</sup> RS 172.220.111.3

*Allegato*  
(art. 13)

## **Modifica del diritto previgente**

...<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2003** 3669.

